

DECRETO LEGGE N. 23 DEL 2020 («DECRETO LIQUIDITA'»)

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI.

3. Approfondimento: altre misure di carattere tributario.

9 APRILE 2020

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Liquidità**», D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che introduce misure urgenti in materia di **accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese**, nonché di **poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia**.

Il Decreto – in particolare – contiene:

- 1. Misure in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi;**
- 2. Misure in materia di bilancio, societaria e concorsuale per garantire la continuità delle imprese;**
- 3. Altre misure di carattere tributario;**
- 4. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.**

Di seguito una panoramica delle principali misure **di cui al precedente punto 3.**

ALTRE MISURE DI CARATTERE TRIBUTARIO

Il Decreto, prevede una serie di ulteriori misure di carattere tributario. A seguire un commento su:

- Proroga sospensione ritenute, in casi particolari, su redditi di lavoro autonomo e provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (articolo 19);
- Metodo previsionale sugli acconti di giugno (articolo 20);
- Remissione in termini di versamenti (articolo 21);
- Disposizioni in tema di certificazione unica (articolo 22);
- Proroga dei DURF (articolo 23);
- Termini agevolazioni prima casa (articolo 24);
- Semplificazioni sul versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche (articolo 26);
- Disposizioni in materia di processo tributario (articolo 29);
- Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (articolo 30);
- Termini processuali (articolo 36).

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI

L’articolo 19 del Decreto, modificando un’analoga disposizione del Decreto Cura Italia, stabilisce che per i soggetti:

- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- che conseguono redditi di lavoro autonomo e provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
- con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020;

i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra **il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

METODO PREVISIONALE SUGLI ACCONTI DI GIUGNO

L'articolo 20 del Decreto stabilisce che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Le disposizioni suddetti si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (periodo di imposta 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI

Si considerano (ai sensi dell'**articolo 21 del Decreto**) regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo dall'art. 60 del D.L. 18/202, **se eseguiti entro il 16 aprile 2020.**

CONSEGNA E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Per l'anno 2020, ai sensi dell'**articolo 22 del Decreto**, il termine previsto per i sostituti d'imposta per consegnare ai percipienti la Certificazione unica dei redditi 2019 è prorogato al prossimo **30 aprile**.

Non si applicano sanzioni per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate purché la stessa avvenga entro il prossimo 30 aprile.

CERTIFICATI IMPRESE APPALTATRICI: PROROGA DELLA VALIDITA' AL 30 GIUGNO 2020

L'articolo 23 del Decreto prevede una proroga della validità dei certificati richiesti con riferimento alla normativa in tema di appalto attestanti la sussistenza dei requisiti delle imprese appaltatrici, ex art. 17 bis del D.Lgs. 241/97 (**DURF**).

Nello specifico, il Decreto prevede che la validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, è **prorogata alla data del 30 giugno 2020**.

ACQUISTO PRIMA CASA: SOSPENSIONE DEI TERMINI

L'Articolo 24 del Decreto prevede che i termini previsti per l'ottenimento dei benefici «prima casa» dal testo unico dell'imposta di registro (nota II bis, art. I Tariffa parte prima) e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della «prima casa» (art. 7 L.488/1998), sono sospesi nel periodo **compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

La sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi dalla data di acquisto della prima casa entro cui il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile;
- il termine di un anno entro il quale il soggetto che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa entro 5 anni dall'acquisto, deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il soggetto che ha acquistato un immobile con benefici prima casa, deve cedere la precedente abitazione acquistata con i medesimi benefici.

I suddetti termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti cambiano, a determinate condizioni, i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (**articolo 26 del Decreto**).

Per il **primo trimestre 2020**, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a 250 euro, il versamento potrà avvenire nei termini previsti per il versamento dell'imposta del secondo trimestre.

Qualora il l'ammontare dell'imposta di bollo **sia inferiore ai 250 euro in riferimento alle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020** il versamento potrà avvenire nei termini previsti per il versamento dell'imposta del terzo trimestre.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

L'articolo 29 del Decreto «Liquidità» introduce alcune novità in materia di obbligatorietà delle procedure telematiche nel processo tributario oltreché riallineare i termini di sospensione processuale tra le parti. Le misure apportate riguardano:

- l'obbligo per le parti (enti impositori, agente della riscossione, e soggetti assistiti da un difensore abilitato) del **deposito esclusivamente per via telematica degli atti successivi alla costituzione in giudizio**, anche qualora questa sia avvenuta in modalità cartacea;
- la possibilità per gli Uffici Giudiziari di notificare gli **atti sanzionatori** derivanti da omesso o parziale versamento del contributo unificato **direttamente via PEC nel domicilio eletto** (in mancanza il deposito sarà effettuato mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente);
- il riallineamento dei termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Il termine prima fissato al **31 maggio 2020 dall'articolo 67 del DL «Cura Italia» relativo all'attività degli uffici nell'ambito del processo tributario viene anticipato al 11 maggio 2020** (nuovo termine di sospensione previsto dall'articolo 36 del decreto).

CREDITO D'IMPOSTA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'articolo 30 del Decreto ha previsto un credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Tali spese rientrano nel credito d'imposta per la sanificazione dei locali di lavoro già istituito con il precedente Decreto Cura Italia.

Nello specifico sono ammesse al credito le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Ricordiamo che l'ammontare del credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

I criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo del suddetto credito saranno stabiliti con **apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.**

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI GIUSITIZIA

L'articolo 36 del Decreto «Liquidità», visto il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza sanitaria, prevede che il **periodo di sospensione** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del DL «Cura Italia», inizialmente previsto per il periodo 9 marzo – 15 aprile 2020, **sia prorogato fino al 11 maggio 2020**. Con tale differimento viene quindi previsto:

1. il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei **procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a **data successiva al 11 maggio 2020**;
2. la **sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali**;

Si ricorda che **ai fini tributari**, come precisato dalla circolare 6/E del 23 marzo 2020, **la sospensione prevista dall'articolo 83 del DL Cura Italia (oggi prorogata al 11 maggio 2020) opera anche in relazione ai termini per l'impugnazione degli atti tributari oltreché in relazione allo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.**

Viene inoltre previsto che:

- la proroga del periodo di sospensione non si applica ai procedimenti penali i cui termini di custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020;
- per il processo amministrativo la proroga è invece prevista fino al 3 maggio 2020 esclusivamente per i termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati